



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"FRANCESCO GESUÈ"**

Via Roma, n. 423 – 81027 San Felice a Cancellò (CE)  
C.M. CEIC869005 – C.F. 93082040614  
Tel. 0823 75.32.41 – FAX 0823 75.39.21  
email: ceic869005@istruzione.it



---

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSA Il Consiglio d'Istituto istituito ai sensi del D.P.R. 31.05.1974 n. 416 adotta il presente regolamento interno che disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle sedute.

**Art. 1 - Componenti del Consiglio d'Istituto** - Il Consiglio d'Istituto delle istituzioni comprensive di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è così composto: n. 8 rappresentanti del personale docente, n. 2 rappresentanti del personale amministrativo-tecnico-ausiliario (ATA), n. 8 rappresentanti dei genitori e dal Dirigente Scolastico, per un totale di 19 consiglieri. I Consiglieri eleggono, nella prima seduta del Consiglio d'Istituto, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, il Presidente e la Giunta esecutiva e possono eleggere anche il vice Presidente. I membri del Consiglio, se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il Consiglio d'Istituto nelle assemblee dei genitori, dei docenti e del personale ATA. Il Presidente del Consiglio d'Istituto è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Il vice Presidente è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori con procedura analoga a quella del Presidente, coadiuva e sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio, ai fini di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 416, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, commissioni di studio. Tali commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di studio, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti.

**Art. 2 - Attribuzioni del Presidente** - Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge le iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: stabilisce i punti all'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, adotta i provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori, affida le funzioni

di Segretario del Consiglio a un membro del Consiglio stesso e autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario. Ha facoltà di interrompere i Consiglieri durante gli interventi per un richiamo al regolamento.

**Art. 3 - Prerogative del Presidente** - Il Presidente ha diritto di ottenere le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio.

**Art. 4 - Verbale di seduta** - Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un verbale che deve contenere l'oggetto della discussione, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito, le tesi sostenute e l'esito delle votazioni e approvazioni. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato in segreteria entro 10 giorni dalla seduta e comunque prima della seduta successiva. Per la stesura del verbale si segue il seguente ordine: - data e ora della seduta - ordine del giorno - nomi di eventuali assenti - eventuali mozioni sui vari punti all'ordine del giorno, verbalizzate nell'esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione - esito delle votazioni con l'indicazione di unanimità o maggioranza.

**Art. 5 - Deposito rettifiche e disposizioni** - Il verbale viene riletto e approvato al termine di ogni seduta oppure nell'ambito della seduta successiva. Ogni volta che un componente lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede rettifiche. Se non vi sono osservazioni, il verbale viene sottoposto all'approvazione. Un componente che formuli una rettifica senza entrare nel merito di quanto deliberato, deve indicare esattamente i termini di quanto intende sia inserito a verbale. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata. Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica, questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti.

**Art. 6 - Giunta esecutiva** - Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno la Giunta esecutiva composta da un docente, due genitori e un rappresentante ATA. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta è sostituito dal docente delegato ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 416 e dell'art. 3 D.P.R. 417. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta entro 5 giorni dalla seduta. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli in carica. La Giunta deve svolgersi almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Istituto, in modo da inviare ai membri del Consiglio con il necessario anticipo il verbale e i documenti della Giunta. La Giunta prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; predispone il Programma Annuale, le sue variazioni e il Conto Consuntivo, che devono essere consegnati ad ogni membro del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione. Alla Giunta spetta la definizione, previo accordo con il Consiglio d'Istituto, dei tempi e dei modi di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso e ne cura la loro esecuzione.

**Art. 7 - Durata in carica del Consiglio d'Istituto e della Giunta esecutiva** - Il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. I membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità sono sostituiti, se possibile, dai primi dei non eletti delle rispettive liste.

**Art. 8 - Competenze del Consiglio d'Istituto** - Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, nelle seguenti materie: - adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto e definizione dei criteri per la sua formulazione - adozione del Regolamento dell'Istituto - adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali - criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e dei viaggi di istruzione - promozione di contatti con altri Istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione - partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, musicali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo - forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà, che possono essere assunte dall'Istituto. Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche. Esso può, inoltre, esprimere

parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto; esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione metodologico – didattica, che richiedono l'utilizzo straordinario di risorse dell'Amministrazione Scolastica; proporre al MIUR progetti di sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture.

**Art. 9 - Attribuzioni amministrativo-contabili del Consiglio d'Istituto** - Il Consiglio, secondo il regolamento contabile D.M. 44/2001, delibera il Programma Annuale, le eventuali variazioni e il Conto Consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. Il Consiglio d'Istituto delibera, inoltre, in ordine: - all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni - alla costituzione o compartecipazione a fondazioni - all'istituzione o compartecipazione a borse di studio - all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale - ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene - all'adesione a reti di scuole e consorzi - all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno - alla partecipazione della scuola a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati - all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34 comma 1 del D.M. n. 44/2001 - all'acquisto di immobili.

Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: - contratti di sponsorizzazione - contratti di locazione di immobili - utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi - convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi - alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi - acquisto e alienazione di titoli di stato - contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti - partecipazione a progetti internazionali.

**Art. 10 - Convocazione del Consiglio d'Istituto** - Il Consiglio d'Istituto è convocato almeno una volta ogni due mesi in seduta ordinaria. Il Presidente convoca il Consiglio su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri. Per argomenti urgenti o di carattere prioritario, il Consiglio può essere convocato in forma straordinaria. La richiesta di convocazione deve indicare la data, l'orario e l'ordine del giorno. È facoltà del Presidente, sentita la Giunta esecutiva, differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. Comunque, la convocazione non può essere rinviata di più di 10 giorni oltre il termine indicato. La convocazione ordinaria deve essere portata a conoscenza, a cura dell'ufficio di segreteria, per iscritto almeno 5 giorni prima con l'indicazione del giorno, ora e ordine del giorno, tranne in caso di urgenza. Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola. Insieme alla convocazione, ai membri del Consiglio devono essere inviati i documenti oggetto della discussione.

**Art. 11 - Pubblicità delle sedute del Consiglio d'Istituto** - Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio (D.L. 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 42). Detta presenza è regolata dal Presidente in modo da garantire lo svolgimento dei lavori. Nessuno di coloro che assistono alle riunioni ha diritto di parola o a qualunque tipo di intervento, sotto qualsiasi forma. Durante lo svolgimento delle riunioni il Presidente ha facoltà di: - invitare il pubblico al silenzio - invitare il pubblico ad allontanarsi dall'aula - sospendere la seduta, proseguendola in forma non pubblica. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in forma non pubblica quando sono in discussione argomenti concernenti le persone. Vista la delicatezza degli argomenti trattati all'interno del Consiglio, è fatto

divieto di qualsiasi tipo di duplicazione di quanto detto in tali sedute, essendo redatto apposito verbale come predetto all'articolo 4 del presente regolamento.

**Art. 12 - Discussione e votazione** - Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l'ordine di iscrizione. Coloro che intervengono alla discussione devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla, può farlo soltanto il Presidente per un richiamo al regolamento. Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto. Il Consiglio vota a scrutinio palese. Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza. In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario del Consiglio e da un Consigliere.

**Art. 13 - Validità delle sedute** - Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

**Art. 14 - Diritti dei Consiglieri** – I Consiglieri hanno diritto ad avere la parola sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, per il tempo necessario a chiarire l'argomento. Hanno accesso agli atti di segreteria e amministrazione per quanto riguarda le materie di competenza del Consiglio stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata e integrata con la legge 11/2/2005 n. 15.

**Art. 15 - Decadenza dell'incarico di Consigliere** - I membri del Consiglio hanno diritto – dovere di partecipare a tutte le sedute. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata alla segreteria dell'Istituto o al Presidente del Consiglio non oltre il giorno che precede la seduta. Ai Consiglieri che non partecipano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta al Presidente. La proposta del provvedimento di decadenza viene notificata all'interessato entro 5 giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel corso della quale il Consiglio si pronuncia a maggioranza assoluta sulla decadenza.

**Art. 16 - Dimissioni e sostituzioni dei Consiglieri** - Ogni Consigliere può rinunciare all'incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della rinuncia del Consigliere nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa. Chi recede dall'incarico è sostituito dal primo tra gli aventi diritto non eletto.

**Art. 17 - Pubblicità degli atti** - Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati all'albo della scuola e nel sito internet dell'istituto; non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. La pubblicità è da intendersi riferita agli atti terminali deliberati dal Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto.